



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

certifica

che

De Mole Leonardantonio

nat. in

Ostuni

il

7.7.1899

atto n.

396

, è deceduto a in

Ostuni

addì

2

(

Giugno

)

del mese di

febbraio

dell'anno

1972

(Leonardantonio De Mole)

)

atto N.

3

Si rilascia per uso

esentato dalle tasse

Ostuni, li

24.3.1976



L'Ufficiale dello Stato Civile

198

- 8 GEN. 1982

UFF/ AA. LL. E UTENZA

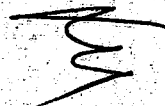
AGLI EREDI DI
DE MOLA LEONARDANTONIO
Largo Risorgimento, 19
O S T U N I

OGGETTO: Richiesta documentazione.

Con riferimento alla vs/ raccomandata dell'11/12/1981 - concernente invio documentazione per risatto alloggio popolare agli eredi di De Mola Leonardantonio, si prega la cortesia della S.V. voler integrare a corredo della stessa, anche un certificato di morte della Sig.ra De Mola Margherita e, una situazione di famiglia originaria della stessa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/mz

1) - Assunzione

dei dritti d'usu

perpetuo della dote di

usufrutto pagamento del
puro

2) - Anterioresse

alla ~~locazione~~ locazione -

essere nella misura

l'indole della dei

previ motivi -

3) - Sollecitare Benvenuto Olivieri

per l'arredamento



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Raccomandata

Prot. N.

Brindisi, li

Ufficio Legale

Al

e p. c.: All' Ufficio

OGGETTO: Decadenza revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare sito in

.....
retribuzione canoni mensili non dovuti.

Si comunica che, per effetto del decreto di ^{decadenza} ^{revoca} dall'assegnazione n. emesso
nei Suoi confronti in data e ritualmente notificato in data
....., la S. V. non è più tenuta al pagamento del ^{rata mensile di ammortamento} ^{canone di locazione}
per l'alloggio popolare indicato in oggetto, a decorrere dal

Eventuali pagamenti effettuati dalla S. V. posteriormente a tale data le saranno restituiti non appena il competente Ufficio
dell'Istituto, indicato in indirizzo, avrà provveduto alla relativa attività di registrazione e contabilizzazione di quanto riscosso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enrico Ortese)



CITTA' DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

nat. ☐ in

atto n.

addì

del mese di

dell'anno

atto N.

Si rilascia per uso

Ostuni, li

L'Ufficiale dello Stato Civile





CITTA' DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

nat. a in

atto n.

addì

del mese di

dell'anno

atto N.

Si rilascia per uso

Ostuni, li

L'Ufficiale dello Stato Civile





COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

De Mola Margherita

nat. *9* in *Ostuni* il *1-8-1923*

atto n. *527*, è decedut *a* in *Ostuni*

addì *1* (*uno*)

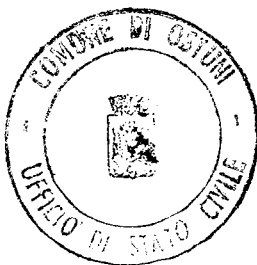
del mese di *agosto* dell'anno *1951*

(*Millemasecentosessantuno*) atto n. *17481*

Si rilascia per uso *consentito dalla legge*

Ostuni, li *15-1-1982*

L'Ufficiale dello Stato Civile



379728

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

12 DIC. 1968

Prot. N. 9883

BRINDISI

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. DE MOLA LEONARD ANTONIO

41. L. M. C. P. 1156 C/2.

Largo Risorgimento, 19

OSTIA (BR)

OGGETTO: D.P.R. 47/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-

SPETT. ISTITUTO PROVINCIALE PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Io sottoscritto De Mola Leonard Antonio nato a Ostuni
il 4.4.1899 ed ivi domiciliato al Largo Risorgimento n. 19...
chiedo a codesto SPETT. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
informazioni reletive del costo dell'abitazione.....
per riscattarla in 10 anni e 15 anni o in 20 anni.

Si resta in attesa di conoscere quando sopra chiesto,
ringrazio ed ossequio.

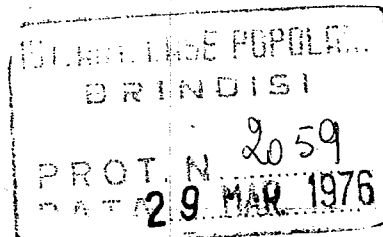
Ostuni, li 29-12-64

De Mola Leonard Antonio

N.B. Si alliga alla presente vaglia Bancario di L.5.000=

RA
129/33

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
B R I N D I S I



La sottoscritta ASCIANO PASQUA nata in Ostuni il
5/XII/I889-e quivi residente alla Via Risorgimento
N°19/2/P-coniuge superstite di DE MOLA LEONARDANTONIO
deceduto il 2 gennaio I972-come da documentazione
che si alliga, con la presente CONFERMA l'istanza
di riscatto presentata da suo marito nel gennaio
1968-per l'immobile tenuto in locazione sito nell'abi-
tato di Ostuni alla via Risorgimento 19/2/P-e chiede
di pagare la somma di L.1.551.217-del predetto riscatto
in sei rate annuali.
Allega certificato di morte di De Mola Leonardantonio

Con osservanza

Ostuni 24-3-I976

Asciano Pasqua



Città di Ostuni

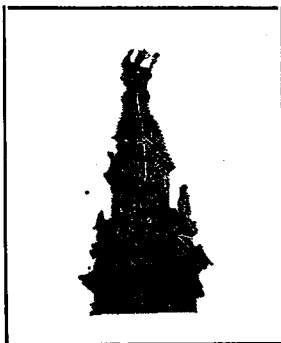
Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Mr. DE NOLA Leonardo Antonio

1954

n. Ostuni 29/12 1954 (5/1955 P.1)

Cel.

3675

L/50 Riscossione 19

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

15 FEB. 78 6102

Ostuni, li

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.
Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.



[Signature]
p. Il Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di

B R I N D I S I

Il sottoscritto DE MOLA Leonardo Antonio, nato in Ostuni(B5)il 29-12-1954 ed ivi residente al largo Risorgimento lotto 11 n.19/2 -nipote dei defunti De Mola Leonardo Antonio,nato a Ostuni(Br)il 17/7/1899 -e la di lui moglie Asciano Pasqua,conferma la volontà di riscatto dell'alloggio economico popolare sito in Ostuni al largo Risorgimento lotto 11° scala C int.2 -come da domanda e versamento presentato all'epoca dai nonni,ora deceduti,ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 8/8/1977,n.513.

A tal fine allega:

- 1)-Stato di famiglia;
- 2)-Dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Ostuni;
- 3)-Certificato di morte di De Mola Leonardantonio;
- 4)-Certificato di morte di Asciano Pasqua.

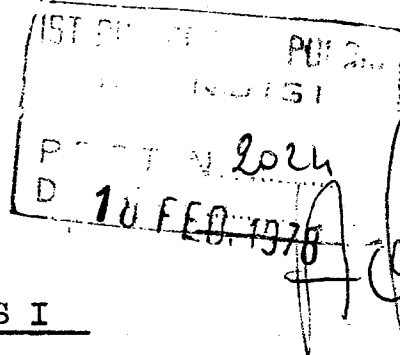
Ostuni,li 16 febbraio 1978

Con osservanza

De Mola Leonardo Antonio

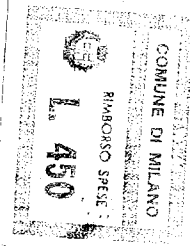
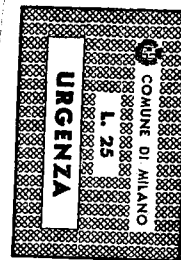
De Mola Leonardo Antonio
largo Risorgimento n.19/2

72017 OSTUNI





COMUNE DI MILANO
RIPARTIZIONE STATO CIVILE E SERVIZI CIVICI
Ufficio Anagrafe Attestazioni e Certificati



Il sottoscritto **CORNO RENATO**

nato a **MILANO** il **19.5.1953**

abitante a **MILANO** via **NEGROLI N. 43**

ammonito, a' sensi dell'art. 496 C.P., sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace sottoscrizione, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, a' sensi degli artt. 2 e 26 della legge

4.1.1968 n. 15, che la famiglia di **CORNO ERNESTO** alla data del matrimonio avvenute il **8.12.1951** ha avuto le seguenti vicende familiari:

CF - **CORNO ERNESTO** n. **MONZA** il **7.5.1918** - marito - cgt. - conv.

MG - **DE MOLA MARGHERITA** n. **OSTUNI** il **29.7.1923** - cgv. - moglie conv.
(**DECEDUTA** A **OSTUNI** il **01.8.1961**)

MF - **CORNO RENATO** n. **MILANO** **19.5.53** - figlio - convivente -

IL DICHIARANTE

A' sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15, dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza dal Sig. **CORNO RENATO**

Identificato mediante doc. **PAT. 2699363 MI 1981**

Milano, li **18/1.1981**

A IL SINDACO
Il Funzionario incaricato

NAVA ALDA

Raccomandata A.R.

1990
K
H Au B
Ostuni, 11 dicembre 1981

Spett./le Istituto Autonomo Case Popolari

B r i n d i s i

In riferimento alla comunicazione Prot.N° 9719-
del 27.XI.1981-pervenuta il 2 dicembre 1981-fatta al
Sig. DE MOLA LEONARDANTONIO-deceduto il 2.1.1972-e
per esso agli eredi, per il riscatto dell'alloggio
sito in Ostuni-II° lotto scala C-interno 2-Largo
Risorgimento, 19-di cui al D.P.R. 17-1-1959, N°2 e
successive modificazioni-Legge 5-8-78-N°457-art.52-
gli eredi del defunto De Mola Leonardantonio, sigg.
DE MOLA GIOVANNI nato in Ostuni il 24-4-1922-
DE MOLA EUGENIO nato in Ostuni il 21-9-1931-
DE MOLA Margherita nata in Ostuni il 1-8-1923-deceduta
in Ostuni il 1-8-1961-e per essa il figlio erede
CORNO Renato nato a Milano il 19-5-1953-comunicano
e dichiarano di voler stipulare il relativo contratto
di cessione per il riscatto dell'alloggio sito in
Ostuni-II° lotto scala C-int.2-Largo Risorgimento
N°19-e che intendono effettuare il pagamento del
prezzo indicato in L. 1.551.217 (un milione cinquecento e cinquantu-
nomila duecento diciassette) in un'unica soluzione.

Si allegano: 1°) dichiarazione sostitutiva atto di

notorietà;2°) stato di famiglia originario dell'as--

segnatario deceduto;3°) stato di famiglia relativo ai

genitori degli eredi.

GLI EREDI

De Mola Giovanni
De Mola Eugenio
Corno Zenito

100

DELIBERAZIONE N.

4827

APPROVAZIONE DI SCHEMI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI LOCALI AD USO COMMERCIALE,
DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGI POPOLARI E DI
E.R.P. E DI DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DELL'ALIENANTE AI
SENSI DELLO ART. 40 DELLA LEGGE 28/2/1985, N. 47 E SUCCESSIVE MO-
DIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-

././.

- Vista la Legge 27/7/78, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti i D.L. 17/4/48, n. 1029, Legge 28/2/49, n. 43, Legge 14/2/63, n. 60, Legge 4/11/63, n. 1460, Legge 8/8/1977, n. 513, Legge 5/8/78, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 28/2/85, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ritenuto che, in attesa dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del contratto-tipo di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 13 - comma 14° della citata Legge Regionale 20/12/84, n. 54, si deve comunque procedere alla stipulazione dei contratti di locazione di alloggi;
- Considerato che lo schema di contratto di locazione (Allegato A) può ritenersi sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla citata Legge Regionale;
- Considerato, altresì, che in detto schema tale legge viene esplicitamente richiamata e ritenuta applicabile al contratto mediante specifica approvazione per iscritto da parte dell'assegnatario;
- Considerato che lo schema del contratto di locazione di locali ad uso commerciale (Allegato B) di natura esclusivamente privatistica è conforme a quanto previsto dalla Legge 27/7/78, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ritenuto che gli schemi di contratto relativi alla cessione in proprietà di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita (D.L. 17/4/48, n. 1029 e successive modificazioni ed integrazioni), con promessa di vendita (Legge 28/2/49, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni) e in proprietà immediata con garanzia ipotecaria (Legge 14/2/63, n. 60) sono stati elaborati con gli opportuni e indispensabili adeguamenti e aggiornamenti, sulla base di quelli in uso sin dall'origine poichè trattasi di rapporti giuridici che restano disciplinati, per quanto, compatibile, dalla disciplina legislativa dell'epoca e dal regime giuridico richiamato negli stessi atti originari;
- Considerato inoltre che tutti gli schemi (da all. c ad all. I) di contratto di cessione in proprietà di alloggio sono conformi oltre che alle succitate norme anche alle disposizioni legislative e ministeriali vigenti in materia fiscale e, più in generale alla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- Considerato infine che lo schema di dichiarazione (allegato L) da rendersi da parte dell'alienante, è perfettamente conforme a quanto previsto dall'art. 40 della Legge 28/2/85, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Sentito in merito il parere favorevole del Coordinatore Generale,

D E L I B E R A

- DI APPROVARE gli schemi di contratto e di dichiarazione qui di seguito specificati, che allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile:
- schema di contratto di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Allegato "A");

- schema di contratto di locazione di locali ad uso commerciale (Allegato "B");
- schemi di contratto di cessione in proprietà di alloggi popolari e di edilizia residenziale pubblica (Allegati "C, D, E, F, G, H, I");
- schema di dichiarazione dell'alienante ai sensi dell'art. 40 della Legge 28/2/85, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato "E").

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 3430 Il 3-6-86

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 3-6-86, pronuncia:

"PRENDE ATTO"

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello

Commissario

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal ~~Presidente~~
straordinario ~~Commissario~~ del Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

~~IL PRESIDENTE~~
(Dott.ing. ~~Erminio ELIA~~)

I COMPONENTI

f.to Dott. Franco Calulo

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Si attesta e certifica che la presente delibera-
zione è stata affissa all'albo pretorio di que-
sto Ente il giorno di mercato - **8 MAG. 1986**

Per copia con me originale
Brindisi, li **-9 MAG 1986**

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 240

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 6175

OGGETTO: TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', A NORMA DELL'ART. 52 DELLA LEGGE
5/8/78, N. 457, DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN OSTUNI ALLA VIA
VILLAFRANCA - LOTTO 11° - SCALA A - PIANO RIALZATO - INT. 2 ,
A FAVORE DEGLI EREDI DELL'ASSEGNATARIO SIG. DE MOLA LEONARDO
ANTONIO.==

L'anno millenovecentottanta OTTO il giorno TREDICI del mese di APRILE ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/'86

PRESO:

- 1) che gli eredi dell'assegnatario DE MOLA Leonardo Antonio, aventi diritto, ai sensi dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457, al trasferimento in proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, hanno corrisposto, a seguito della lettera di comunicazione dello I. A.C.P. del 17/9/82, Prot. n. 9084, che riconfermava il prezzo a suo tempo comunicato all'assegnatario stesso, l'intero prezzo di cessione dell'alloggio pari a L. 1.550.217.-;
- 2) che detto prezzo è stato pagato sin dal 2 novembre 1982, come risulta dalla fattura I.A.C.P. n. 139 di pari data;
- che, pertanto, con lettera dell'Istituto del 17/11/82, Prot. numero 11742, venne dato incarico al notaio Bruno CAFARO di provvedere a quanto occorrente per la stipula del relativo atto di compravendita;

- 4) che, conseguentemente, gli aventi diritto si presentarono presso lo studio notarile per addivenire alla stipula del contratto, così che, però, non fu possibile poichè, in sede di acquisizione dei dati catastali occorrenti per l'esatta individuazione dell'unità immobiliare da trasferire in proprietà, si rilevarono elementi di identificazione contrastanti tra quelli risultanti dalla situazione di fatto, quelli in possesso dell'Istituto e quelli risultanti dagli atti del catasto;
- 5) che, pertanto, è occorso che il competente Ufficio Patrimonio dello I.A.C.P. svolgesse una complessa procedura di accertamento tesi ad acquisire i reali elementi di individuazione e confinazione dell'alloggio in oggetto, con conseguente sospensione della stipula dell'atto di compravendita;

CONSIDERATO:

- che gli aventi diritto hanno corrisposto il prezzo sin dal 2/11/82 e che il ritardo della stipulazione del contratto, per quanto detto nelle premesse, deriva da circostanze assolutamente non imputabili ad essi eredi, i quali si vedrebbero, peraltro, ulteriormente penalizzati a causa del divieto di alienazione di dieci anni decorrente, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, dalla data di stipula del contratto;
- che con la consegna dell'alloggio, avvenuta all'origine e cioè all'atto dell'assegnazione e con il pagamento del prezzo si sono verificati gli elementi essenziali e peculiari che valgono a configurare l'esistenza del contratto di compravendita;
- che, pertanto, ai fini della determinazione del termine di decorrenza del divieto di alienazione previsto dall'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, il contratto può ritenersi effettivamente stipulato e concluso dalla data del pagamento del prezzo;

Tutto ciò premesso e considerato,

- Visto l'art. 4 dello schema di contratto che va applicato alla fattispecie, approvato con deliberazione commissariale n. 4827 del 7/5/86, vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 3/6/86 Rep. n. 3430, ai sensi del quale "..... per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento";
- Ravvisata l'opportunità, per tutto quanto innanzi detto ed al fine di evitare eventuali contenziose, di considerare come data iniziale per la decorrenza del termine decennale del divieto di alienazione, la data di pagamento del prezzo (2.11.82);
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,

DELIBERA

- = DI TRASFERIRE in proprietà, a norma dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457, la proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni alla Via Villafranca, Lotto 11° - Scala A - piano rialzato - int. 2, a favore degli eredi dell'assegnatario Sig. DE MOLA Leonardo Antonio;
- = DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 4 dello schema di contratto da applicare alla fattispecie come qui appreso specificato: "Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del pagamento del prezzo, effettuato il 2/11/82, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento";
- = DI DARE MANDATO ai competenti Uffici di provvedere a quanto occorrente in merito. =

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato 14 APR. 1988.

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

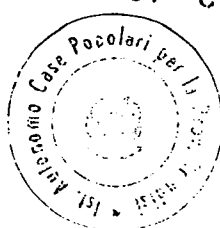
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme

Er. G. S. 14 APR 1988

IL COORDINATORE GENERALE
(f.to Dott. Ing. Antonio LONGO)



Comune di Cava Pocolari (Trento)

Per copia conforme

orig. - signa rpe
copia - Dr. Ruggiero

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO



Brindisi, 11

7-7-88

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

SEDUTA DEL 16 MAG. 1988

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N.

4419

Data

24 MAG. 1988

Rep. N. 3149

S.U.

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

6175

I.A.C.P. BRINDISI

- Esaminata la deliberazione n. adottata dal nella seduta del 13.4.88 ed avente per oggetto: " Trasferimento in proprietà a norma dell'art.52 della legge n.457/78, dell'alloggio pop. sito in Ostuni alla Via Villafranca, lotto 11 - scala A - piano rialzato int.2 a favore degli eredi"; dell'assegnatario DE MOLA L.A.
- ai fini della completa e definitiva valutazione dell'atto stesso;
- Visti gli artt. 55 - 59 e 60 della Legge 10/2/1953, n. 62;
- Visti gli artt. nn. 4 - 12 - 29 - 44 della Legge della Regione Puglia sui controlli n. 25 del 4/5/1985;

CHIEDE CHIARIMENTI

Premesso che si appalesano perplessità circa la legittimità della procedura seguita per il trasferimento in proprietà dell'alloggio di che trattasi, specificatamente per quanto attiene il presunto fondamento, atteso che utile e legittimo appare la retroattività della data ed atteso che la deliberazione di riferimento n.4827 del 7.5.1986, esecutiva, prevede esplicitamente "...un periodo di anni 10 dalla data di stipula del contratto..." e non già dallo effettivo possesso, come appare configurarsi l'ipotesi sostenuta in sede di adozione del provvedimento in esame (anche se dovuto a causa non dipendente da volontà soggettive o circostanze soggettive);

CHIEDE CHIARIMENTI

ed elementi integrativi di giudizio in ordine a quanto evidenziato nella succitata premessa.

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

(D.ssa L. Perfido)



Dr. 52 - Dr. Ruggiero
Copia conforme
(fuerro più presto)

Copia - Dr. Ruggiero

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
B A R I

H6

16 MAG. 1988

Prot. N. 3149

Bari, _____
IACP/BR.

IST. AUT. CASE POPOLARI	
BRINDISI	
Prot. N.	4990
Data	19 MAG. 1988

OGGETTO: Delibera nr. 6175
del 13.4.88 Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Regionale di Controllo nella
seduta del 16 MAG. 1988 al nr. _____ o. d. g.
ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed ha così deliberato:

RICHIEDE CHIARIMENTI

Nei prossimi giorni perverrà a codesta Amministrazione il motivato provvedimento formale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO



"Trasferimento in proprietà dell'alloggio
pop. sito in Ostuni - Via V.le Franca -
a favore Sig. De Nole Leonardo A."

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 240

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 6175

OGGETTO: TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', A NORMA DELL'ART. 52 DELLA LEGGE
5/8/78, N. 457, DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN OSTUNI ALLA VIA
VILLAFRANCA - LOTTO 11° - SCALA A - PIANO RIALZATO - INT. 2 ,
A FAVORE DEGLI EREDI DELL'ASSEGNETARIO SIG. DE MOLA LEONARDO
ANTONIO.~

L'anno millenovecentottanta OTTO il giorno TREDICI del mese di APRILE ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/'86

PIEMESSE:

- 1) che gli eredi dell'assegnatario DE MOLA Leonardo Antonio, aventi diritto, ai sensi dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457, al trasferimento in proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, hanno corrisposto, a seguito della lettera di comunicazione dello I. A.C.P. del 17/9/82, Prot. n. 9084, che riconfermava il prezzo a suo tempo comunicato all'assegnatario stesso, l'intero prezzo di cessione dell'alloggio pari a L. 1.555.217.-;
- 2) che detto prezzo è stato pagato sin dal 2 novembre 1982, come risulta dalla fattura I.A.C.P. n. 139 di pari data;
- che, pertanto, con lettera dell'Istituto del 17/11/82, Prot. numero 11742, venne dato incarico al notaio Bruno CAFARO di provvedere a quanto occorrente per la stipula del relativo atto di compravendita;

- 4) che, conseguentemente, gli aventi diritto si presenteranno presso lo studio notarile per addivenire alla stipula del contratto, cosa che, però, non fu possibile poichè, in sede di acquisizione dei dati catastali occorrenti per l'esatta individuazione dell'unità immobiliare da trasferire in proprietà, si rilevarono elementi di identificazione contrastanti tra quelli risultanti dalla situazione di fatto, quelli in possesso dell'Istituto e quelli risultanti dagli atti del catasto;
- 5) che, pertanto, è occorso che il competente Ufficio Patrimonio dello I.A.C.P. svolgesse una complessa procedura di accertamento te-
sa ed acquisire i reali elementi di individuazione e confinazione dell'alloggio in oggetto, con conseguente sospensione della stipula dell'atto di compravendita;

CONSIDERATO:

- che gli aventi diritto hanno corrisposto il prezzo sin dal 2/11/82 e che il ritardo della stipulazione del contratto, per quanto detto nelle premesse, deriva da circostanze assolutamente non imputabili ad essi eredi, i quali si vedrebbero, peraltro, ulteriormente penalizzati a causa del divieto di alienazione di dieci anni di decorrenza, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, dalla data di stipula del contratto;
- che con la consegna dell'alloggio, avvenuta all'origine e cioè all'atto dell'assegnazione e con il pagamento del prezzo si sono verificati gli elementi essenziali e peculiari che valgono a confermare l'esistenza del contratto di compravendita;
- che, pertanto, ai fini della determinazione del termine di decorrenza del divieto di alienazione previsto dall'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, il contratto può ritenersi effettivamente stipulato e concluso dalla data del pagamento del prezzo;

Tutto ciò premesso e considerato,

- Visto l'art. 4 dello schema di contratto che va applicato alla fattispecie, approvato con deliberazione commissariale n. 4827 del 7/5/86, vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 3/6/86 Rep. n. 3430, ai sensi del quale "..... per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento".
- Ravvisata l'opportunità, per tutto quanto innanzi detto ed al fine di evitare eventuale contenzioso, di considerare come data iniziale per la decorrenza del termine decennale del divieto di alienazione, la data di pagamento del prezzo (2.11.82);
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,

DELIBERA

- DI TRASFERIRE in proprietà, a norma dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457, la proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni alla Via Villafranca, Lotto 11° - Scala A - piano rialzato - int. 2, a favore degli eredi dell'assegnatario Sig. DE MOLA Leonardo Antonio;
- DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 4 dello schema di contratto da applicare alla fattispecie come qui appreso specificato: "Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del pagamento del prezzo, effettuato il 2/11/82, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento";
- DI DARE MANDATO ai competenti Uffici di provvedere a quanto occorren^{te} in merito.==

*1/1 Orig. - Sime rpe
Cofe - Dr. Ruggiero*

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEDUTA DEL **16 MAG. 1988**

Rep. N. **3149** S.U.

IST. AUT. CASE POPOLARI BRINDISI	
Prot. N.	<i>6619</i>
Data	24 MAG. 1988

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

6175

I.A.C.P. BRINDISI

- Esaminata la deliberazione n. adottata dal
..... nella seduta del **13.4.88** ed avente
per oggetto: " Trasferimento in proprietà a norma dell'art.52 della
legge n.457/78, dell'alloggio pop. sito in Ostuni alla Via Villafran-
ca, lotto 11 - scala A - piano rialzato int.2 a favore degli eredi";
dell'assegnatario DE MOLA L.A.
- ai fini della completa e definitiva valutazione dell'atto stesso;
- Visti gli artt. 55 - 59 e 60 della Legge 10/2/1953, n. 62;
- Visti gli artt. nn. 4 - 12 - 29 - 44 della Legge della Regione Puglia sui controlli n. 25 del 4/5/1985;

CHIEDE CHIARIMENTI

Premesso che si appalesano perplessità circa la legittimità della procedura seguita per il trasferimento in proprietà dell'alloggio di che trattasi, specificatamente per quanto attiene il presunto fondamento, atteso che utile e legittimo appare la retroattività della data ed atteso che la deliberazione di riferimento n.4827 del 7.5.1986, esecutiva, prevede esplicitamente "...un periodo di anni 10 dalla data di stipula del contratto...." e non già dallo effettivo possesso, come appare configurarsi l'ipotesi sostenuta in sede di adozione del provvedimento in esame (anche se dovuto a causa non dipendente da volontà soggettive o circostanze soggettive);

CHIEDE CHIARIMENTI

ed elementi integrativi di giudizio in ordine a quanto evidenziato nella succitata premessa.

*Dr. 52 - Dr. Pirella
e cons. Dr. Pirella
Cofe - Dr. Ruggiero
(Pirella più Pirella)*

Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(D.ssa L. Perfido)

(Pirella)



10/12 - Dr. Ruggiero

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
B A R I

46

16 MAG. 1988

Prot. N. 3149

Bari, _____

IST. AUT. CASE POPOLARI	
BRINDISI	
Prot. N.	4990
Data	19 MAG. 1988

IACP/BR.

OGGETTO: Delibera nr. 6175

del 13.4.88 Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 16 MAG. 1988 al nr. _____ o. d. g. ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed ha così deliberato:

RICHIESTE CHIARIMENTI

Nei prossimi giorni perverrà a codesta Amministrazione il motivato provvedimento formale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

"Trasferimento in proprietà dell'alloggio pop. sito in Ostuni - Via V.le Francesca - a favore Sig. De Nole Leonardo A."

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

484
Prot. N.

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

6380

DELIBERAZIONE N.

CHIARIMENTI ALLA DELIBERAZIONE N. 6175 DEL 13/4/88.=

OGGETTO:

otto

881

LOGLIO

11

L'anno millenovecentottanta il giorno del mese di ore
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

- Vista la richiesta di chiarimenti del CO.RE.CO., Rep. n. 3149, del 16/5/88, relativa alla deliberazione indicata in oggetto, fornisce i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine a quanto evidenziato con la sopra citata richiesta:
- premesso che la deliberazione N. 4827 del 7/5/86, citata nella parte in premessa della deliberazione indicata in oggetto concerne la approvazione di uno schema di contratto genericamente valido per tutti gli intenti che acquisiscono la proprietà dell'alloggio anormale dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457;
- che detto art. 52 recita: "Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge";
e considerato:

- che, riconosciuta, come ritiene codesto stesso CO.RE.CO., l'utilità e legittimità della retroattività della data, essa non può che decorrere, tenuto conto peraltro di quanto previsto dalla stessa deliberazione innanzi indicata, dal momento in cui è stato pagato il prezzo non già nel senso che in quel momento si concretizza l'effettivo possesso, ma nel senso che in quel momento il contratto può certamente considerarsi stipulato e concluso a tutti gli effetti. Infatti, nella fattispecie non solo il prezzo è stato già comunicato, (e ciò è avvenuto in tempo remoto, l'8/1/68) come previsto dall'anzidetto art. 52, ma anche effettivamente corrisposto. Pertanto, con lo avvenuto pagamento del prezzo il contratto va ritenuto senz'altro stipulato e concluso dato che il legislatore, con la norma di cui al citato art. 52, lo ritiene già stipulato concluso, sia pure per più limitati effetti, con la sola comunicazione del prezzo.

Insomma, al di là della necessità della stipulazione di un formale contratto di compravendita, formalità certamente essenziale ma solo per realizzare il trasferimento della proprietà, si può sostenere che l'avvenuto pagamento del prezzo configuri il momento perfezionativo dell'elemento consensuale del contratto.

Gli atti citati in premessa si allegano in copia al presente atto deliberativo del quale costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,

D E L I B E R A

= DI INTEGRARE il provvedimento deliberativo indicato in oggetto con i chiarimenti e gli elementi integrativi esposti in premessa.

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 5106

Il 2/8/88

Il Comitato regionale di controllo nella seduta

del 2/8/88, pronuncia:

Prende ATTO - attesi i chiarimenti forniti

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Ing. Eremio ELIA

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato 2/8/88

IL COORDINATORE GENERALE

F.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

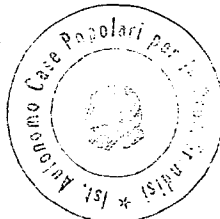
Per copia conforme

- 7 LUG. 1988

Br. dist. (1)

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 18 dell'O. d. G. 25 MARZO 1982 n. 3037
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 1-2-3/82.-

R E L A Z I O N E

La Commissione Utenza, istituita con delibera n. 3012 del 14.2.1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con delibera n. 3458 del 11.2.1981, nelle riunioni dell'8.3.82, 12.3.1982 e 23.3.82, ha preso in esame la situazione dei locali siti al Quartiere S. Elia di Brindisi; istanze per cambi intestazione locali e cambi consensuali alloggi; istanze per l'applicazione del canone sociale; istanze di cessione in proprietà di alloggi.

Le determinazioni di tali riunioni e le decisioni adottate, alle quali si faceva cenno più sopra, sono contenute nei verbali nn. 1, 2 e 3/1982, che, allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante ed inscindibile.

Il Consiglio,

- Udita la relazione del Presidente;
 - Esaminate le risultanze delle riunioni e le decisioni adottate dalla Commissione Utenza nelle sedute del 3.3.82, 12.3.82 e 23.3.82 contenute nei verbali nn. 1, 2 e 3/82;
 - Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente,

D E L I B E R A

Seduta Consiliare

del - 2 APR. 1982

DELIBERA N. 3823

SI APPROVA

Per copia conforme originale

20 MAG 1982

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

./.

Quartiere S. Elia - Brindisi, i cambi di intestazione dei contratti di locazione ed i cambi consensuali di alloggi, l'applicazione del canone di locazione ridotto, l'avvio di procedure di cessione in proprietà di alloggi nei termini e con le modalità indicati nei verbali nn. 1, 2 e 3/1982 che allegati alla presente delibera ne formano parte integrante ed inscindibile. =

Per copia conforme all'originale

Brindisi, 1^a 5 APR. 1982



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI :

VERBALE N° 3

Il giorno 23 marzo 1982, alle ore 11,00, presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, si è riunita la ~~Commissione~~ Commissione Utenza dell'Istituto.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Michèle NARCISI - Presidente I.A.C.P.;
- Elio MILANI - Consigliere I.A.C.P.;
- Umberto CAVALIERE - Consigliere I.A.C.P.;
- Angelo LANDELLA - Consigliere I.A.C.P.;

Sono inoltre presenti:

l'ing. Antonio LONGO, in qualità di ~~Segretario~~ della Commissione e l'avv. Liborio GRAZIUSO e il Dr. Tullio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza.

Constatata la validità della seduta ~~per~~ la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno:

- A) - Domande di riscatto presentate senza il prescritto deposito di £. 5.000.
- B) - Cessione in proprietà di alloggi con comunicazione del prezzo già intervenuta
- C) - Cessione in proprietà di alloggi

Per copia conforme all'originale

20 MAR. 1982

assegnatari deceduti dopo la comunicazione del prezzo;

D) - Cessione in proprietà a favore dei soli eredi conviventi che hanno confermato la domanda prima della 513 ai sensi delle norme abrogate e successivamente riconfermate a norma della stessa legge 513;

E) - Cessione in proprietà di alloggi ex INA-CASA;

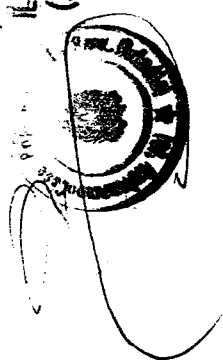
F) - Documentazione integrativa occorrente per la determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio;

G) - Cessione in proprietà a favore degli eredi di assegnatario di alloggio ex INA-CASA.

Pertanto, la Commissione passa all'esame dei vari argomenti all'ordine del giorno e li approva tutti (fuorchè il punto F), nei termini riportati nel Promemoria che allegato al presente verbale ne forma parte integrante ed inscindibile.

Con riferimento all'argomento di cui al punto F), la Commissione, invece, ritiene che ai fini di una più esatta individuazione del reddito complessivo familiare debba essere richiesta idonea documentazione probatoria dalla quale risulti il reddito effettivo (Mod. 101, attestato del datore di lavoro, Mod. 740, certificato storico dell'Ufficio di collocamento etc .

Per copia
Brindisi, 4
20 MAG 1982
IL DIRETTORE GENERALE
(Det. Ing. Antonio LONGO)



Tale documentazione deve riferirsi all'anno previsto dalla legge 513 e successive modificazioni.

La Commissione si riserva di prendere in considerazione le dichiarazioni ~~sostitutive~~ d'atto di notorietà, solo in mancanza di tale documentazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

1 COMPONENTI

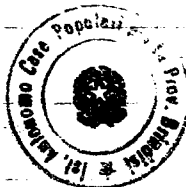
Elio Imbriani

O. Veneri

Marino

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale
Brindisi, 20 MAG 1982
IL COMANDANTE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



1) FRANCESCO FRANCESCO - alloggio sito in FASANO - 2° lotto - SC/D - int. 3 - Via Turati;

2) FRANCESCO FRANCESCO - alloggio sito in FASANO - 1° lotto - SC/C - int. 5 - Via Turati;

3) FRANCESCO FRANCESCO - alloggio sito in FRANCAVILLA FONTANA - 4° lotto - SC/C - int. 6 - Via Boito;

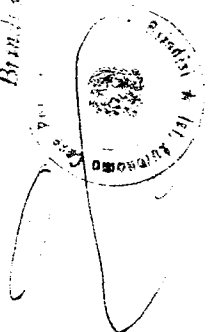
4) CIRO DISTANTE - alloggio sito in CISTERNINO - 1° lotto - SC/B - int. 11 - Via Dante, 94.

X C) - Pratiche di cessione in proprietà a favore degli eredi dell'assegnatario, deceduto dopo la comunicazione del prezzo, da adempiere a norma dell'art. 52 della legge 5/8/78, n. 457. Ai sensi di detto art. il contratto si considera stipulato e concluso quando l'Ente abbia comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione.

Tantanto, in caso di decesso dell'assegnatario avvenuto dopo la comunicazione del prezzo, l'atto notarile, che ha valore meramente dichiarativo, va stipulato a favore degli aventi causa. Per quanto sopra rappresentato si propone che per le seguenti pratiche di cessione in proprietà si proceda a norma dell'art. 51 della Legge 1978/457, a favore ~~degli eredi~~

Per copia conforme originale

Brindisi 20 MAG 1982



di: ~~come individuati nella documentazione prodotta da~~
~~gli interessati, esistente agli atti~~

1) Eredi FANTINUOLI Fausto - alloggio sito in BRIN-
DISI - 17° lotto - Scala B - int. 3 - Via Emilia
n.34;

2) Eredi CRISTOFARO Luigi - alloggio sito in OSTUNI
4° lotto - Scala B - int. 2 - Via Monsignor Min-
delli;

3) Eredi CISARIA Francesco - alloggio sito in OSTUNI
13° lotto - scala F - int. 5 - Largo Risorgimen-
to, n. 18;

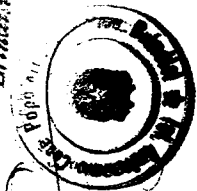
✓ 4) Eredi DE MOLA Leonardo Antonio - alloggio sito
in OSTUNI - 11° lotto - scala C - int. 2 - Largo
Risorgimento, n. 19;

5) Eredi COLUCCI Giuseppe - alloggio sito in OSTUNI
9° lotto - scala F - int. 6 - Via F. Tanburrini,
n. 9;

6) Eredi GUIDO Antonio - alloggio sito in MESAGNE -
3° lotto - scala B - int. 4 - Via C. Risorgimento, n. 11;

7) Eredi MARSEGLIA Giuseppe - alloggio sito in OSTUNI
13° lotto - scala F - int. 4 - Largo Risor-
gimento, 18.

Per copia conforme all'originale
Brindisi, 20 MAG 1992
IL (Don Leg. Antonio LONCI)



DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 32 dell'O. d. G. 20.6.1982
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CESSIONE IN PROPRIETÀ AI SENSI DELLE LEGGI 8.8.1977, N° 457, E 5.8.1978, N° 513, DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N° 3823 DEL 1° APRILE 1982 A FAVORE DEI RELATIVI ASSEGNATARI E, IN CASO DI DECESSO, DEI SOLI EREDI CONVIVENTI CHE HANNO AVANZATO DOMANDA O EREDI TUTTI COSÌ COME SARANNO IDENTIFICATI DAL NOTAIO INCARICATO.

RELAZIONE

Con deliberazione Consiliare n. 3823 del 1.4.1982 l'Istituto ha approvato: "..... l'avvio di procedure di cessione in proprietà di alloggi nei termini e con le modalità indicati nei verbali numero 1, 2 e 3/1982 che allegati alla presente delibera ne formano parte integrante ed inscindibile".

Pertanto, ultimato le operazioni procedurali della cessione in proprietà e dovendosi ora provvedere alla costituzione del relativo contratto di compravendita, si propone di voler definitivamente approvare la cessione in proprietà degli alloggi di cui alla predetta delibera a favore dei relativi assegnatari e, in caso di decesso, dei soli eredi conviventi che hanno avanzato domanda o eredi tutti così come saranno identificati dal Notaio incaricato.

IL CONSIGLIO

- ADOTTA la relazione del Presidente;
- ESPRIME il parere del Coordinatore Generale;
- CON UNANIMITÀ DI VOTI, palesemente espressi:

DELIBERA

- DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto approva, la sessione in proprietà, da effettuarsi ai sensi delle leggi 8.8.1977, N° 457 e 5.8.1978, N° 513, degli alloggi popolari di cui alla precedente deliberazione n. 3823 del 1° Aprile 1982 a favore dei relativi assegnatari e, in caso di loro decesso, a favore dei soli eredi conviventi che hanno avanzato domanda o eredi tutti, così come saranno identificati dal Notaio incaricato.

Sedute Consiliare

del - 6 LUG 1982

DELIBERA N° 30

S APPROVA

Per copia conforme all'originale

Brindisi, 14

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



PRESIDENTE, di stipulare i relativi contratti notarili di compra
vendita.=

... originale

-7 LUG 1982

NOT. DI RALE

(Data Ing. Antonio LONGO)



INCIDENTS: 404 FZLN LELAKIZI

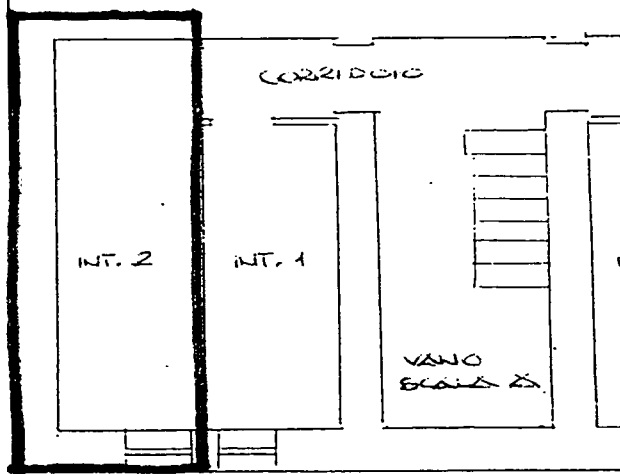
IL COORDINAMENTO GENERALE

OSTUNI LOTTO 11°

PIAZZO SCANTINATO

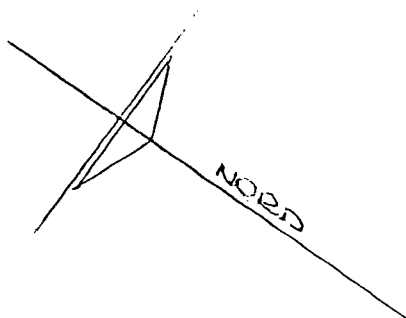
PARTI INTEREDATE

VIA SOLAZZI



CIV. 19

VIA VILLAFRANCA



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

484

Prot. N.

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

6380

DELIBERAZIONE N.

CHIARIMENTI ALLA DELIBERAZIONE N. 6175 DEL 13/4/88. =

OGGETTO:

otto

881

LUGLIO

11

L'anno millenovecentottanta il giorno del mese di ore
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

- Vista la richiesta di chiarimenti del CO.RE.CO., Pape n. 3149, del 16/5/88, relativa alla deliberazione indicata in oggetto, fornisce i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine a quanto evidenziato con la sopra citata richiesta:
- premesso che la deliberazione N. 4827 del 7/5/86, citata nella parte in premessa della deliberazione indicata in oggetto concerne la approvazione di uno schema di contratto genericamente valido per tutti gli intenti che acquisiscono la proprietà dell'alloggio anormale dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457;
- che detto art. 52 recita: "Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge";
- e considerato:

- che, riconosciuta, come ritiene codesto stesso CO.RE.CO., l'utilità e legittimità della retroattività della data, essa non può che decorrere, tenuto conto peraltro di quanto previsto dalla stessa deliberazione innanzi indicata, dal momento in cui è stato pagato il prezzo non già nel senso che in quel momento si concretizza l'effettivo possesso, ma nel senso che in quel momento il contratto può certamente considerarsi stipulato e concluso a tutti gli effetti. Infatti, nella fattispecie non solo il prezzo è stato già comunicato, (e ciò è avvenuto in tempo remoto, l'8/1/68) come previsto dall'anzidetto art. 52, ma anche effettivamente corrisposto. Pertanto, con lo avvenuto pagamento del prezzo il contratto va ritenuto senz'altro stipulato e concluso dato che il legislatore, con la norma di cui al citato art. 52, lo ritiene già stipulato concluso, sia pure per più limitati effetti, con la sola comunicazione del prezzo.

Insomma, al di là della necessità della stipulazione di un formale contratto di compravendita, formalità certamente essenziale ma solo per realizzare il trasferimento della proprietà, si può sostenere che l'avvenuto pagamento del prezzo configuri il momento perfezionativo dell'elemento consensuale del contratto.

Gli atti citati in premessa si allegano in copia al presente atto deliberativo del quale costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,

DELIBERA

= DI INTEGRARE il provvedimento deliberativo indicato in oggetto con i chiarimenti e gli elementi integrativi esposti in premessa.

copie - Sr. Ruggiero

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEDUTA DEL 16 MAG. 1988

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N. 4412

Data 24 MAG. 1988

3149

ep. N. S.U.

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

6175

I.A.C.P. BRINDISI

Esaminata la deliberazione n. adottata dal

..... nella seduta del 13.4.88 ed avente

per oggetto: " Trasferimento in proprietà a norma dell'art.52 della
legge n.457/78, dell'alloggio pop. sito in Ostuni alla Via Villafran-
ca, lotto 11 - scala A - piano rialzato int.2 a favore degli eredi";
dell'assegnatario DE. MOLA L.A.
ai fini della completa e definitiva valutazione dell'atto stesso;

Visti gli artt. 55 - 59 e 60 della Legge 10/2/1953, n. 62;

Visti gli artt. nn. 4 - 12 - 29 - 44 della Legge della Regione Puglia sui controlli n. 25 del 4/5/1985;

CHIEDE CHIARIMENTI

Premesso che si appalesano perplessità circa la legittimità della procedura seguita per il trasferimento in proprietà dell'alloggio di che trattasi, specificatamente per quanto attiene il presunto fondamento, atteso che utile e legittimo appare la retroattività della data ed atteso che la deliberazione di riferimento n.4827 del 7.5.1986, esecutiva, prevede esplicitamente "...un periodo di anni 10 dalla data di stipula del contratto..." e non già dallo effettivo possesso, come appare configurarsi l'ipotesi sostenuta in sede di adozione del provvedimento in esame (anche se dovuto a causa non dipendente da volontà soggettive o circostanze soggettive);

CHIEDE CHIARIMENTI

ed elementi integrativi di giudizio in ordine a quanto evidenziato nella succitata premessa.

Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(D.ssa L. Perfido)



nr. 52 - Sr. Ruggiero
C. Ruggiero
G. Ruggiero
G. Ruggiero

Copia - Dr. Ruggiero



REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
B A R I

16 MAG. 1988

Prot. N. 3149

Bari, _____

IST. AUT. CASE POPOLARI	
B R I N D I S I	
Prot. N.	<u>4990</u>
Data	<u>19 MAG. 1988</u>

IACP/BR.

OGGETTO: Delibera nr. 6175
del 13.4.88 Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Regionale di Controllo nella
seduta del 16 MAG. 1988 al nr. o. d. g.
ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed ha così deliberato:

RICHIEDE CHIARIMENTI

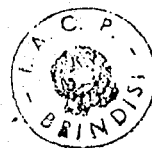
Nei prossimi giorni perverrà a codesta Amministrazione il motivato provvedimento formale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

*"Trasferimento in proprietà dell'alloggio
pop. sito in Ostuni - Via V. Le Francese -
a favore Sig. De Nole Leonardo A."*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



Prot. N. 240

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 6175

OGGETTO: TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', A NORMA DELL'ART. 52 DELLA LEGGE
5/8/78, N. 457, DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN OSTUNI ALLA VIA
VILLAFRANCA - LOTTO 11° - SCALA A - PIANO RIALZATO - INT. 2,
A FAVORE DEGLI EREDI DELL'ASSEGNATARIO SIG. DE MOLA LEONARDO
ANTONIO.

L'anno millenovecentottanta otto il giorno TREDICI del mese di APRILE ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

PREMESSO:

- 1) che gli eredi dell'assegnatario DE MOLA Leonardo Antonio, aventi diritto, ai sensi dell'art. 52 della Legge 5/8/78, n. 457, al trasferimento in proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, hanno corrisposto, a seguito della lettera di comunicazione dello I. A.C.P. del 17/9/82, Prot. n. 9084, che riconfermava il prezzo a suo tempo comunicato all'assegnatario stesso, l'intero prezzo di cessione dell'alloggio pari a L. 1.553.217,=;
- 2) che detto prezzo è stato pagato sin dal 2 novembre 1982, come risulta dalla Fattura I.A.C.P. n. 139 di pari data;
- che, pertanto, con lettera dell'Istituto del 17/11/82, Prot. numero 11742, venne dato incarico al notaio Bruno CAFARO di provvedere a quanto occorrente per la stipula del relativo atto di compra vendita;

- 4) che, conseguentemente, gli aventi diritto si presentarono presso lo studio notabile per addivenire alla stipula del contratto, cosa che, però, non fu possibile poichè, in sede di acquisizione dei dati catastali occorrenti per l'esatta individuazione dell'unità immobiliare da trasferire in proprietà, si rilevarono elementi di identificazione contrastanti tra quelli risultanti dalla situazione di fatto, quelli in possesso dell'Istituto e quelli risultanti dagli atti del catasto;
- 5) che, pertanto, è occorso che il competente Ufficio Patrimonio dello I.A.C.P. svolgesse una complessa procedura di accertamento te-
sa ed acquisire i reali elementi di individuazione e confinazione dell'alloggio in oggetto, con conseguente sospensione della stipula dell'atto di compravendita;

CONSIDERATO:

- che gli aventi diritto hanno corrisposto il prezzo sin dal 2/11/82 e che il ritardo della stipulazione del contratto, per quanto detto nelle premesse, deriva da circostanze assolutamente non imputabili ad essi eredi, i quali si vedrebbero, peraltro, ulteriormente penalizzati a causa del divieto di alienazione di dieci anni decorrente, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, dalla data di stipula del contratto;
 - che con la consegna dell'alloggio, avvenuta all'origine e cioè all'atto dell'assegnazione e con il pagamento del prezzo si sono verificati gli elementi essenziali e peculiari che valgono a configurare l'esistenza del contratto di compravendita;
- che, pertanto, ai fini della determinazione del termine di decorrenza del divieto di alienazione previsto dall'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, il contratto può ritenersi effettivamente stipulato e concluso dalla data del pagamento del prezzo;

Tutto ciò premesso e considerato,

- Visto l'art. 4 dello schema di contratto che va applicato alla fattispecie, approvato con deliberazione commissariale n. 4827 del 7/5/86, vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 3/6/86 Rep. n. 3430, ai sensi del quale "..... per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento".
- Ravvisata l'opportunità, per tutto quanto innanzi detto ed al fine di evitare eventuale contenzioso, di considerare come data iniziale per la decorrenza del termine decennale del divieto di alienazione, la data di pagamento del prezzo (2.11.82);
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,



DELIBERA

= DI TRASFERIRE in proprietà, a norma dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457, la proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni alla Via Villafranca, Lotto 11° - Scala A - piano rialzato - int. 2, a favore degli eredi dell'assegnatario Sig. DE MOLA Leonardo Antonio;

= DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 4 dello schema di contratto da applicare alla fattispecie come qui appreso specificato: "Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del pagamento del prezzo, effettuato il 2/11/82, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento";

= DI DARE MANDATO ai competenti Uffici di provvedere a quanto occorrente in merito.



REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep: 5106

2/8/88

Il Comitato Regionale di Controllo nella seduta

del 2/8/88

Prende ATTO - stesso: esramimenti forniti

IL SEGRETARIO

P.to Dott.ssa Isabella Perito

IL PRESIDENTE

P.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

P.to Dott. Ing. Eremio Elia

IL SEGRETARIO

P.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato.

IL COORDINATORE GENERALE

P.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ed uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

20 SET. 1988

GERALE
LONGO

Per copia conforme

- 71/89.1988

Br. C.S.L.

IL COORDINATORE GENERALE

(P.to Dott. Antonio LONGO)



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto:

- Corno Renato nato a Milano il 19 maggio 1953, residente a Milano via Pecorini n. 16, imprenditore
codice fiscale CRN RNT 53E9 F205M

nomina e costituisce suo procuratore speciale

De Mola Giovanni nato ad Ostuni il giorno 24 aprile 1922, residente in Ostuni in via De Amicis n. 52, avvocato
codice fiscale DML GNN 22D24 G1870

affinchè in suo nome vece e conto, ed in concorso con gli altri aventi diritto, abbia a vendere a chi meglio crederà e per il prezzo ed alle condizioni che riterrà più convenienti la seguente porzione immobiliare sita in Comune di Ostuni (BR), Largo Risorgimento n. 19/2, appartamento sito al piano terreno composto da tre vani e servizi con annesso locale seminterrato ad uso deposito, il tutto censito al N.C.E.U. alla partita 6346, foglio 147, mappale 783, sub.2, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 6, RCL. 1056

Il sottoscritto pertanto conferisce al nominato procuratore ogni più ampia ed occorrente facoltà, ivi compresa quella di:

- intervenire nel contratto di vendita sottoscrivendolo;
- identificare e descrivere l'immobile di cui trattasi nella sua consistenza e con più esatti ed aggiornati confini e dati catastali;
- convenire qualunque patto, sia di natura reale che obbliga-

Dot. UMBERTO ALBERTO
NOTAIO
SEGRETE - V. Roma n. 13 - Tel. 02/580001
MILANO - Edificio di Piazza S. Stefano n. 1
Tel. 02/580001

torio, clausola, condizione e modalità di vendita;

- pattuire il prezzo della vendita, incassarla e rilasciarne quietanza;

- trasferire proprietà, possesso e godimento del bene venduto;

- rinunciare all'ipoteca legale;

- predisporre e sottoscrivere le dichiarazioni INVIM;

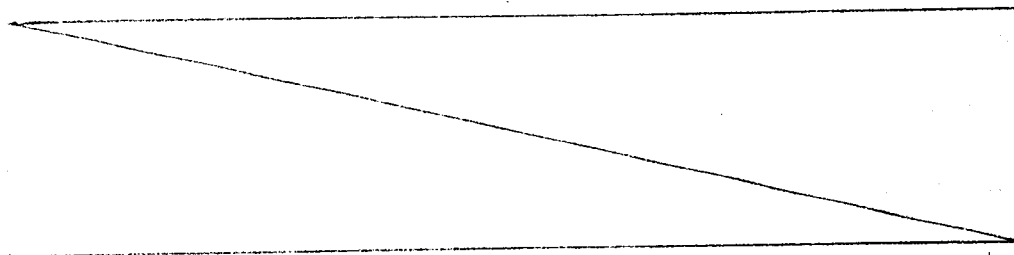
- emettere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151

- emettere dichiarazioni o produrre documenti ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

- chiedere eventuali benefici fiscali;

- fare insomma tutto quanto altro necessario o utile per la migliore esecuzione della presente procura non volendo il sottoscritto che al nominato procuratore possano essere eccettati imprecisione o difetto di poteri anche se qui non espressamente indicati.

Il tutto con promessa di rato, fermo e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, a titolo gratuito, con espresso obbligo di rendiconto nelle forme di legge.



Renato Corno

REPERTORIO N. 28167

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dott. Umberto Ajello, notaio in Segrate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza assistenza di testimoni avendovi la parte con il mio consenso, rinunziato

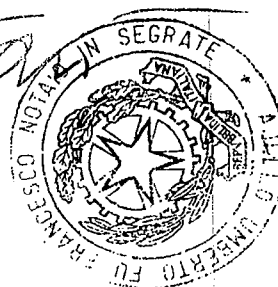
certifico

che la firma in calce alla scrittura che precede è stata apposta in mia presenza da:

- Corno Renato nato a Milano il 19 maggio 1953, residente a Milano via Pecorini n. 16, imprenditore
persona della cui identità io notaio sono certo.

Milano, undici luglio millenovecentonovanta.

Umberto Ajello Notaio



SPECIFICA

(ART. 27 L. N. 30.9.1962)
Origine » 16405
Cassa di » 3895
Iscritta al »
Copia Regist. »
Voltura Catast. »
Scritture » 3000

MA

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via Casimiro, 21

B R I N D I S I

OGGETTO:

Comunicazione ai sensi dell'art. 28 L. 513/77-
Alloggio sito in OSTUNI al Largo Risorgimento n° 19/2
Lotto 11.

I sottoscritti DE MOLA Giovanni, residente in Ostuni,
tanto in nome proprio quanto in nome e per conto di
CORNO Renato, residente a MILANO - come da procura spe-
ciale in copia allegata - e DE MOLA Eugenio, residente
in OSTUNI, quali eredi dell'intestatario DE MOLA
Leonardo Antonio dell'alloggio popolare sito in
Ostuni Largo Risorgimento n° 19/2 - lotto 11 - piano
rialzato con annesso scantinato.

COMUNICANO

essendo decorsi i dieci anni previsti per legge, ai
fini dell'esercizio del diritto di prelazione ai
sensi ed agli effetti dell'art. 28 L. 513/77, la pro-
pria volontà di vendere l'alloggio di cui all'oggetto.

Si allega: copia delibera con relativi atti; copia pro-
cura speciale.

Ostuni, 27.1.1993-

Con osservanza

De Mola Giovanni
De Mola Eugenio

R. 19/2

fi. Masto v.
5/2/93
ly

850
- 2 FEB 1993

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 6767

li.

SERVIZIO GRUPPO UTENZA

- Ai sigg.ri

DE MOLA Giovanni

DE MOLA Eugenio

CORNO Renato

Via Cattedrale, 36

72017 OSTUNI

**Oggetto: Rinunzia dell'I.A.C.P. all'esercizio del diritto di
prelazione di cui all'art. 28 della Legge 513/77.**

In risposta alla Vs. lettera del 27.1.1993 relativa all'oggetto, si comunica che questo Istituto, con provvedimento consiliare n° 8064 del 7.5.1993, ha deliberato di non procedere all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo articolo 28 della legge n. 513/77 e successive modificazioni e integrazioni, sull'alloggio sito in Ostuni - Largo Risorgimento (ora via Villafranca) n. 19 - Lotto 11° - sc. C - piano R. - int. 2°.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

Istituto Autonomo Case Popolari
 72103 BRINDISI
 Cod. Fisc. 00061820742

S. E. Sede De Mola Desuendamento
 Largo Rionovimento 19
 05100

caratteristica	descrizione	prezzo	imponibile 15%	imponibile 2%	imponibile %
	Prezzo versione in proprietà all'org. - Polvere rate in 9 anni - lotto 2° - Scuola C - Int. 2 - Largo Rionovimento 12 -			1551.217	
fattura n.	139	11.211.82		1551.217	
riferimenti	Prot. 9084 del 17/9/82			31.024	
				1582.241	
importo fattura L. 1582.241					

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 9084

Brindisi, lì 17 SET. 1982

~~Al Sig.~~ **BREDI DE MOLA LEONARDANTONIO**
~~Via/Piazza~~ **LARGO RISORGIMENTO**, n. **19**
Lotto **II°**, Scala **C**, int. **2**

O S T U N I

.. AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in Ostuni -
Lotto II° - Sc/C - Int.2 - Largo Risorgimento, 19
Assegnatario Sig. DE MOLA LEONARDANTONIO -Deceduto
Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52)

Con riferimento alla lettera della S.V. del 11/12/1981
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 1.551.217= quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 31.024=pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Am-
ministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e rela-
tiva fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Ser-
vizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria si-
tuazione contabile quale risulta alla data del Settembre 1982.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, al
la Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di mar-
tedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

V = Di regola
al 30.9.82
[Signature]

Oggetto: Trasferimento in proprietà, a norma dell'art. 52 della Legge 5/8/78, n. 457, dell'edificio di abitazione residenziale pubblica sita in ottone alle Via Villafraese - Lotto 11° - Scala A. piano rialzato - Int. 2 - a favore degli eredi dell'apotecario Sig. DE MOLA Leonardo Antonio.

Il Commissario straordinario

nominato con

Primo: ~~art. 52~~

eredi dell'apotecario DE MOLA Leonardo Antonio,
1) che per i motivi di diritto, ^{si applica l'art. 52 della Legge 5/8/78, n. 457,} del trasferimento in proprietà dell'edificio indicato in oggetto, ~~non tempo~~
comispolto.

~~Espresso~~ di ~~figg~~ DE MOLA Leonardo Antonio,
e aperto della lettera di comunicazione dello
che notificava il prezzo e un tempo comunicato all'apotecario stesso,
IACP del 17/2/82, Prot. n. 3084, ~~che non era~~

~~Espresso~~ l'intero prezzo di cessione dell'edificio, ^{più} ~~che~~
2) che detto prezzo è stato pagato
di $\text{L. } 1.551.247=$ con del 2 novembre 1982, come si
risulta dalla fattura ~~ricevuta dalla~~ IACP n. 138
di pari data;

della del pagamento del prezzo;

1) - che, pertanto, non sussistendo motivi oltre cui,
l'Adunato ha l'obbligo di procedere alla stipula
del presente contratto di compravendita;

Tutto ciò premesso e considerato,
con il voto consultivo favorevole del Consiglio
della Generale

A B E L I B E R A

di approvare il
di ~~trasferimento~~ ~~norme~~ dell'art. 52 della legge
5/8/78, n. 457, ~~e nel senso riportato nel paragrafo c) - delle parti in premessa del presente atto deliberativo~~
che proprietà dell'edificio di abitazione

abitazione pubblica sita in OSTUNI, alla Via Valle

franca - Lotto 112 - Fascio A - piano retto - int. 2, e mo

tempo espresso al Sig. DE MOLA Leonardo Antonio,

a favore degli eredi dell'Espresso Mario Mario, dando man

dato ai competenti Uffici di provvedere a quanto

osservato in merito.

Tutti sò premesso e considerato:

- a) - che, a norma dell'art. 52 della Legge 5/8/77, n. 513, ~~adde~~^{si tutti} ~~del quale deve essere effettuato il~~ ² ~~specificato in proprio~~, il contratto deve essere stipulato e concluso più presto dell'ante fine della comunicazione del prezzo; X
- b) - che, di più, dopo la consegna dell'eloppo avvenuta all'origine e cioè all'atto dell'imprendimento intervenuto anche, sin dal 2/11/82, l'altro elemento essenziale e peculiare del contratto di compravendita e cioè il pagamento del prezzo;
- c) - che, per quanto sopra, ^{almeno} ~~si~~ ^{si} ~~più~~ delle determinazioni del termine di decorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 28 della Legge 8/8/1977, n. 513, il contratto ~~deve~~ ^{si} ~~più~~ e deve ritenersi effettivamente stipulato e concluso alla

~~Contratto che~~
- gli affittuari hanno contratto
al prezzo n. 2/11/82 e
che il prezzo delle disposizioni
del contratto, per quanto detto nelle
premesse, è diverso da circostanze
soggette a cui non ha parte
viti ed altri affittuari i
quali si vedrebbero, perché,
nell'ordinanza giudiziaria e
caso del divieto di chiusura
di altri anni diversi
dalla ci anni dell' art. 28 L. 27/5/13, dalle date da cui parte
del contratto;

- revisione l'opportunità sulla
due partite anche al dell' art. 52 L. 5/8/88, n. 452,
in tutti del quale il capitale
ha contratto di capitale e
senza che il contratto e
prezzo per tutte le volte
che la commissione del prezzo

di ridurre al fine di evitare
anche eventuali controversie

Visto l'art. — della legge di cui si è applicato, che ve applico, per la legge, e,
ci reati del quale " approvato con delibera di. C. 100

devenute l'opportunità, per tutti quanto detto ed al fine di evitare eventuali contenziosi,
di considerare come ~~terminata~~ ^{data}
inviolabile per la decorrenza del
vostro obbligo del divieto
di alienazione la data di
preparato del piano (2/11/82).
Tuttavia se per altro, convalida

- Minute di L. L. L.
completate alla Lit. e P.A.P.
il 12/2/88 -



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940 N. 174)

Prot. N.

9569

10 NOV. 1986

Servizio: Risanamento.

Al Coordinatore del Servizio
Affari Legali ed Utenza

S E D E

OGGETTO: Pratica di riscatto in OSTUNI Via _____
VILLAFRANCA lotto 11 Scala X int. 2
Sig. DE MOLA LEONARDO ANTONIO
Planimetria unità immobiliare e specchietto riepilogativo
dati catastali.-

Allegate alla presente, si trasmettono le copie delle planimetrie dell'unità immobiliare relativa all'oggetto, corredate dallo specchietto riepilogativo dei dati catastali e degli elementi di individuazione, secondo lo stato di fatto rilevato al momento del disbrigo della pratica.

Tanto per gli adempimenti di competenza di questo Servizio.

IL COORDINATORE DEL SERV. RIS.TO
(Geom. Vito SAVINO)

VISTO:

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

SA/un



PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di famiglia di De Mola Leopardantonio alla data 2.1.1972

Si rilascia per uso..... consentito dalla Legge ed in carta libera

L'IMPIEGATO COMPILATORE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFICA